

COMUNE DI SERINO (PROV. AVELLINO)	Numero 16	Data 02/05/2023
--	----------------------	----------------------------

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023.:

L'anno 2023 il giorno 2 del mese di Maggio alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Seconda convocazione.

All'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Cognome e Nome</i>
ROBERTA MUSCATI	SI	IANNIELLO VINCENZO	SI
VITO PELOSI	SI	PELLECCHIA DANIELA	SI
DI ZENZO DONATO	SI	AMOROSO GIOVANNI ERNESTO	NO
FILARMONICO FRANCA	SI	ROCCO ARMANDO	NO
CALABRESE FRANCESCO	SI		
AMOROSO CARMELINA	SI		
DE FEO GAETANO	SI		
DELLE GRAZIE PELLEGRINO	SI		
COLACURCIO PALMA	SI		

presenti n.11 e assenti n. 2

Assume la presidenza L'ING.ROBERTA MUSCATI, la quale accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale AVV.FILIPPO GIUDITTA

- Immediatamente eseguibile

[SI]

[NO]

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*
- **il comma 655** ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";*
- **il comma 658** ai sensi del quale *"... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";*

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 05/06/2015 il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."* (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *"... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ..."*;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...";
- Il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Serino risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Ato Rifiuti di Avellino;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 1.405.288,00;

Evidenziato che;

- per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R² lo stesso ammonta complessivamente ad € 1.405.288,00;
- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 7.4 Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato Ambito Territoriale Ottimale di Avellino, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

² ART. 1.4 – Determinazione n. 2/DRIF/2021

Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Richiamate le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che “... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l’uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell’Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell’Allegato A) ...” per cui “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell’Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all’articolo 7 MTR - 2).

Considerato, inoltre, l’art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

Vista la delibera di C.C. n. 15 del 30-04-2022 con la quale è stato validato il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (**All. A - sub 1**), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall’ente di governo denominato ATO Rifiuti di Avellino, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2023 di € 1.427.632,00, così ripartiti³:

COSTI FISSI	€ 541.632,00
COSTI VARIABILI	€ 886.000,00

Dato atto che:

1) a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

³ Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile.

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base delle seguenti percentuali:

62% a carico delle utenze domestiche;

38% a carico delle utenze non domestiche;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2022**, di cui alla **Tabella B**) relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella C**) relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2⁴;

⁴ L'art. **4.1 MTR - 2** prevede che le entrate tariffarie (vedi art. 2.1 MTR-2) per ciascuna annualità può superare quelle dell'annualità precedente nei limiti della variazione annuale, calcolata sulla base della formula prevista dall'art. **4.2 MTR-2**, ovvero $\rho a = \text{Tasso di inflazione programmata (pari a 1,7\%)} - \text{coefficiente } X_a$ (coefficiente di recupero di produttività - valore compreso fra 0,1% e 0,5% secondo quanto previsto all'art. 5 MTR - 2) + **coefficiente QL_a** (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere previsto entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella Tabella di cui al comma 4.3) + **coefficiente PG_a** (coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere previsto entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella Tabella di cui al comma 4.3).

Art. 4.4 MTR - 2

Ai fini della determinazione del parametro ρa , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente C_{116a} , che tenga conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{116.TV.a}^{exp}$ e $CO_{116.TF.a}^{exp}$ di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro ρa assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 4.6.

Art. 4.5 MTR - 2

Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.

Art. 4.6 MTR - 2

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite di cui al comma 4.2, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTS_a e CTR_a ;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing ba* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è

-
- le valutazioni relative all'allocazione temporale

Art. 4.7 MTR - 2

Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria.

fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

DELIBERA

a) richiamate le premesse, **di approvare per l'anno 2023**, preso atto del Piano Economico Finanziario 2022 - 2025, con i relativi allegati (**All. A**), parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo denominato ATO Rifiuti di Avellino, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

b) di quantificare in € 1.427.632,00. il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;

c) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

d) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI 11,

CON VOTI FAVOREVOLI 9,

CONTRARI 2.

ASSENTI : N. 2 (Consiglieri Amoroso Giovanni Ernesto e Rocco Armando)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE:

- Parere favorevole del responsabile del settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile dell'atto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr.ssa Daniela Modugno

UTENZE DOMESTICHE

Tipo Utenze: DOMESTICHE

Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Nucleo Fam. (NF)	Unità x calcolo (N)	Unità reali	Superfici e (S)	Superfici e reale	Ka	Kb	Riduz. Quota Fissa in €	Riduz. Quota Var. in €	Tot. Riduz. in €	Dettagli		Totale in €	TF/mq	TV/mq	INDICI (Tar. media)	Ricavi Quota Fissa in €	Ricavi Quota Var. in €	Tot. Ricavi in €
										Sup. normaliz. z. S(NF)*Ka (NF)	Q. Var. N(NF)*Kb (NF)							
1	2120	1188	328023	181316	0,81	0,8	€ 47.918,79	€ 303,36	€ 48.222,15	98947,17	647,04	€ 99.594,21	0,65908	100,0756	46,98	€ 80.511,23	€ 80.941,14	€ 161.452,37
2	691	689	120659	120337	0,94	1,6	€ 181,61	€ 3,52	€ 185,13	112935,2	1098,88	€ 114.034,05	0,764858	200,1512	165,03	€ 91.892,98	€ 137.463,83	€ 229.356,81
3	530	527	94301	93688	1,02	2	€ 375,16	€ 5,60	€ 380,76	95186,6	1048,4	€ 96.235,00	0,829953	250,189	181,58	€ 77.451,34	€ 131.149,06	€ 208.600,40
4	478	475	83419,44	82965,44	1,09	2,6	€ 296,92	€ 4,68	€ 301,60	90135,41	1230,32	€ 91.365,73	0,88691	325,2457	191,14	€ 73.341,29	€ 153.906,25	€ 227.247,54
5	134	133	24169	23968	1,1	3,2	€ 132,66	€ 1,92	€ 134,58	26232,14	423,68	€ 26.655,82	0,895047	400,3024	198,92	€ 21.344,54	€ 53.000,03	€ 74.344,57
6	29	29	5608	5608	1,06	3,7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	5944,48	107,3	€ 6.051,78	0,8625	462,8496	208,68	€ 4.836,90	€ 13.422,64	€ 18.259,54
7	10	10	2554	2554	1,06	3,7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2707,24	37	€ 2.744,24	0,8625	462,8496	274,42	€ 2.202,82	€ 4.628,50	€ 6.831,32
8	3	3	556	556	1,06	3,7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	589,36	11,1	€ 600,46	0,8625	462,8496	200,15	€ 479,55	€ 1.388,55	€ 1.868,10
Totale	3995	3054	659289,4	510992,4					€ 49.224,22			€ 437.281,29						€ 927.960,65

UTENZE NON DOMESTICHE

Tipo Utenze: NON DOMESTICHE

Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Nucleo Fam. (NF)	Unità										Dettagli									
	Unità x calcofo (N)	Unità reali	Superfici e (S)	Superfici e reale	Kc	Kd	Riduz. Quota Fissa in €	Riduz. Quota Var. in €	Tot. Riduz. in €	Sup. normaliz. z. S(NF)*Ka (NF)	Q. Var. N(NF)*Kb (NF)	Totale in €	TF/mq	TV/mq	INDICI (Tar. media)	Ricavi Quota Fissa in €	Ricavi Quota Var. in €	Tot. Ricavi in €		
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, CINEMATOGRAFI E TEATRI (cod. 2)	16	16	2538	2538	0,63	5,5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1598,94	13959	€ 15.557,94	1,581108	2,518461	972,37	€ 4.012,85	€ 6.391,85	€ 10.404,71		
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA V	33	33	10189	10174	0,44	3,9	€ 60,72	€ 538,20	€ 598,92	4415,84	39140,4	€ 43.556,24	1,104266	1,785818	1319,89	€ 11.082,42	€ 17.922,47	€ 29.004,88		
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPI	24	24	9690,51	9690,51	0,74	6,55	€ 4.077,03	€ 36.087,26	€ 40.164,29	3093,95	27385,58	€ 30.479,53	1,857175	2,999258	1269,98	€ 7.764,87	€ 12.539,91	€ 20.304,78		
STABILIMENTI BALNEARI (cod. 5)	0	0	0	0	0,59	5,2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	€ 0,00	1,480721	2,38109	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. 6)	8	8	1934	1934	0,57	5,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1102,38	9747,36	€ 10.849,74	1,430527	2,307826	1356,22	€ 2.766,64	€ 4.463,34	€ 7.229,97		
ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. 7)	2	2	3856	3856	1,41	12,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	5436,96	48007,2	€ 53.444,16	3,538671	5,70088	26722,08	€ 13.645,12	€ 21.982,59	€ 35.627,71		
ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. 8)	2	2	624	624	1,08	9,5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	673,92	5928	€ 6.601,92	2,710472	4,350069	3300,96	€ 1.691,33	€ 2.714,44	€ 4.405,78		
CASE DI CURA E RIPOSO, CARCERI, CASERME (6	6	4032	4032	1,09	9,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4394,88	38787,84	€ 43.182,72	2,735569	4,405017	7197,12	€ 11.029,81	€ 17.761,03	€ 28.790,84		
OSPEDALI (cod. 10)	0	0	0	0	1,43	12,6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	€ 0,00	3,588865	5,769565	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI (cod.	82	82	5579	5579	1,17	10,3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	6527,43	57463,7	€ 63.991,13	2,936344	4,716391	780,38	€ 16.381,86	€ 26.312,74	€ 42.694,61		
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO (cod. 12)	2	2	1281	1281	0,79	6,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1011,99	8877,33	€ 9.889,32	1,98266	3,173261	4944,66	€ 2.539,79	€ 4.064,95	€ 6.604,73		
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRER	41	41	5403	5403	1,13	9,9	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	6105,39	53489,7	€ 59.595,09	2,835956	4,53323	1453,54	€ 15.322,67	€ 24.493,04	€ 39.815,71		
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICEN	13	13	1091	1091	1,5	13,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1636,5	14423,02	€ 16.059,52	3,764544	6,053464	1235,35	€ 4.107,12	€ 6.604,33	€ 10.711,45		
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE	0	0	0	0	0,91	8	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	€ 0,00	2,283823	3,663216	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI (cod. 16)	0	0	0	0	1,67	14,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	€ 0,00	4,191192	6,72658	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARR	22	22	1134	1134	1,19	10,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1349,46	11850,3	€ 13.199,76	2,986538	4,785076	599,99	€ 3.386,73	€ 5.426,28	€ 8.813,01		
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEC	26	26	3765	3765	1,04	9,11	€ 528,53	€ 4.629,70	€ 5.158,23	3387,07	29669,45	€ 33.056,52	2,610084	4,171487	1271,4	€ 8.500,52	€ 13.585,70	€ 22.086,22		
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO (cc	7	7	499	499	1,38	12,1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	688,62	6037,9	€ 6.726,52	3,46338	5,540614	960,93	€ 1.728,23	€ 2.764,77	€ 4.492,99		
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PR	0	0	0	0	0,94	8,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	€ 0,00	2,359114	3,777692	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI S	27	27	6428	6428	0,92	8,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	5913,76	52131,08	€ 58.044,84	2,30892	3,713585	2149,81	€ 14.841,74	€ 23.870,93	€ 38.712,67		
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, P	25	25	6779	6779	2	20	€ 136,80	€ 1.368,00	€ 1.504,80	13421,2	13421,2	€ 147.633,20	5,019392	9,15804	5905,33	€ 33.683,13	€ 61.455,94	€ 95.139,08		
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE (cod. 23)	1	1	85	85	2	15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	170	1275	€ 1.445,00	5,019392	6,86853	1445	€ 426,65	€ 583,83	€ 1.010,47		
BAR, CAFFE, PASTICCERIA (cod. 24)	19	19	1640	1640	2	15	€ 38,40	€ 288,00	€ 326,40	3241,6	24312	€ 27.553,60	5,019392	6,86853	1450,19	€ 8.135,43	€ 11.132,51	€ 19.267,94		
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA	27	27	4235	4235	1,56	13,7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	6606,6	58019,5	€ 64.626,10	3,915126	6,273257	2393,56	€ 16.580,56	€ 26.567,25	€ 43.147,80		
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (cod. 2)	1	1	65	65	1,56	13,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	101,4	895,05	€ 996,45	3,915126	6,305311	996,45	€ 254,48	€ 409,85	€ 664,33		
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZ	6	6	985	985	2,2	20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2167	19700	€ 21.867,00	5,521331	9,15804	3644,5	€ 5.438,51	€ 9.020,67	€ 14.459,18		
IPERMERCATI DI GENERI MISTI (cod. 28)	0	0	0	0	2,73	23,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	€ 0,00	6,85147	10,98049	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI (cc	0	0	0	0	8,24	72,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	€ 0,00	20,6799	33,22079	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
DISCOTECHES, NIGHT CLUB (cod. 30)	1	1	1304	1304	1,91	16,8	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2490,64	21907,2	€ 24.397,84	4,793519	7,692754	24397,84	€ 6.250,75	€ 10.031,35	€ 16.282,10		
ATTIVITA CHE UTILIZZANO L'ISOLA ECOLOGICA	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
NON CATEGORIZZATE (cod. ND)	0	0	0	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale	391	391	73136,51	73121,51								€ 47.752,64						€ 752.754,14	€ 499.670,96	

Copia

Del che e' verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ING. ROBERTA MUSCATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV.FILIPPO GIUDITTA

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- e' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal
24 MAG. 2023 come prescritto dall'art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 24 MAG. 2023

- per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, senza che siano pervenute
richieste di controllo di legittimita' (art.134, comma 3 – D. Lgs. N.267/2000);

- perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D. Lgs. n.267/2000);
24 MAG. 2023


Dal Municipio li' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV.FILIPPO GIUDITTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li' 24 MAG. 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV.FILIPPO GIUDITTA



GIUDITTA